

TI_GERICHTE 14.2022.62 vom 25. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.62

FR: TI_GERICHTE 14.2022.62 du 25 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2022.62 del 25 ottobre 2022

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Attestati di carenza beni per premi dell'assicurazione malattia obbligatoria e per partecipazioni ai costi

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha stabilito che gli attestati di carenza di beni (ACB) costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio e che le eccezioni sollevate dalla convenuta non sono atte a infirmarli. D'altronde, a suo giudizio la decisione di stralcio di cui si è avvalsa RE 1 riguarda una precedente esecuzione (n. _____), in cui l'istanza di rigetto era stata ritirata dall'CO 1, e nulla le impediva d'inoltrarne una nuova, ossia quella oggetto del presente procedimento, anche per la medesima pretesa. Inoltre, il primo giudice ha respinto l'eccezione d'incompetenza territoriale della Giudicatura di pace del circolo di _____, poiché l'istanza di rigetto è poi stata trasmessa a quella corretta, ossia quella di Locarno. Egli ha infine respinto pure la domanda di congiunzione della procedura con quella dinanzi al TCA vista "la diversità della materia e delle autorità giudicanti", oltre al fatto che non ne è stata comprovata la litispendenza.

E. 4

Nel reclamo RE 1 si avvale nuovamente della decisione di stralcio affermando che, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, promuovere una nuova esecuzione è possibile solo in presenza di nuovi elementi, che difettano nel caso di specie. D'altronde, ella continua, vista l'assenza di tali nova l'attitudine dell'istante risulta essere contraddittoria, posto che la decisione di stralcio è stata emessa proprio a causa del ritiro della sua domanda di rigetto nell'esecuzione precedente, basata sugli stessi identici ACB fatti valere nel presente procedimento. RE 1 contesta altresì la trasmissione dell'istanza alla Giudicatura di pace di Locarno come anche il fatto di non aver comprovato la pendenza del procedimento dinanzi al TCA. Nelle sue osservazioni CO 1 conclude per la reiezione del reclamo, evidenziando in particolare di essere in diritto d'introdurre una nuova esecuzione per la medesima pretesa.

E. 5

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

E. 5.1

Nel caso di specie CO 1 procede per l'incasso di "premi assicurativi LAMal" e di "partecipazione ai costi" come risulta dal precetto esecutivo (sopra ad A e doc. A) e dalle osservazioni al reclamo. Sono notoriamente pretese di diritto pubblico. Ora, tranne che non abbia alcun potere sovrano relativamente all'accertamento della propria pretesa, ma debba adire un tribunale amministrativo cantonale per farla valere, l'autorità amministrativa (o il delegatario del potere pubblico) escutente può unicamente postulare (o secondo l'art. 79 LEF decidere) il rigetto definitivo dell'opposizione sulla scorta della decisione (amministrativa) di accertamento del credito da essa emessa (DTF 147 III 361 consid. 3.3.1; sentenze del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1 e 2C_350/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 5.1, e della CEF 14.2022.17 dell'11 luglio 2022 consid. 5.5 e 14.2018.112 del 18 ottobre 2018, pag. 3, e i rinvii; S taehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 46 ad art. 82 LEF). Il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto chiedersi se CO 1 poteva agire come un semplice soggetto di diritto privato sulla scorta degli attestati di carenza di beni oppure se non avrebbe dovuto piuttosto statuire sulla pretesa contestata dall'assicurata con una decisione poi suscettibile di autorizzarla a chiedere o concedere il rigetto definitivo dell'opposizione. Si tratta di una mancanza manifesta che va rilevata d'ufficio in questa sede. La causa gli andrebbe quindi retrocessa perché statuisca su tale questione. Nondimeno, essendo la stessa matura per il giudizio, la Camera può statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

E. 5.2

Ebbene, le casse malati sono abilitate a emettere decisioni in merito ai premi dell'assicurazione obbligatoria in caso di opposizione dell'assicurato (art. 49 cpv. 1 e 52 LPGa [RS 830.1]). Per far rigettare un'opposizione interposta dall'assicurato a un'esecuzione volta all'incasso dei premi, esse devono quindi imperativamente emettere una decisione sui premi contestati, che servirà da titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione. Un rigetto provvisorio dell'opposizione in base al contratto d'assicurazione o di un accordo scritto con l'assicurato è escluso (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_473/2016 del 15 novembre 2016, consid. 3.1, BISchK 2017, 119, e 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1). La giurisprudenza anteriore (DTF 109 V 49, consid. 3/a), che ammetteva la possibilità per le casse di assicurazione malattia di procedere all'incasso dei premi dell'assicurazione obbligatoria senza emanare una decisione formale, risulta superata dalle modifiche legislative intervenute nel frattempo, e più precisamente dalla modifica dell'art. 80 cpv. 1 LAMal (RS 832.10), cui si è in parte sostituito l'art. 49 cpv. 1 LPGa (RS 830.1), entrato in vigore il 1° gennaio 2003, il quale non esige più un'esplicita domanda dell'assicurato perché l'assicuratore debba emanare una decisione sui premi (tranne se l'assicuratore si è in precedenza validamente determinato in procedura semplificata: art. 51 cpv. 2 LPGa), bastando un semplice "disaccordo con l'interessato", non subordinato ad alcun requisito di forma, sicché può anche risultare tacitamente dalle circostanze (Défago Gaudin in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 15 ad art. 49 LPGa), in particolare dal fatto che l'assicurato ha interposto opposizione all'esecuzione volta all'incasso dei premi e partecipazioni ai costi (sentenza della CEF 14.2011.190 dell'11 gennaio 2012, consid. 4.4, massimato in RtiD 2012 II 895 n. 56c). In caso di opposizione al precetto esecutivo (o di domanda dell'assicurato giusta l'art. 51 cpv. 2 LPGa), l'assicuratore malattia è dunque tenuto a emettere una decisione, pena un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 133 V 188 segg.; Genner in: Basler Kommentar, ATSG, 2020, n. 13 ad art. 49 LPGa; Kieser, ATSG-Kommentar, 4 a ed. 2020, n. 39 ad art. 49 LPGa; Défago Gaudin, op. cit., n. 18 ad art. 49). Non è (più)

abilitato a procedere all'incasso sulla scorta del contratto d'assicurazione (quel che è sfuggito alla Camera nella citata 14.2011.190, consid. 4.1 così come a Stachelin, op. cit., n. 46 e 162 ad art. 82). Un'azione di disconoscimento di debito (giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF) direttamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni – come ipotizzato nella menzionata DTF 109 V 49 – sarebbe del resto improponibile, giacché la competenza decisionale spetta in prima battuta allo stesso assicuratore malattia.

E. 5.3

Nel caso in esame, CO 1 chiede il rigetto provvisorio dell'opposizione in base a tre ACB (doc. B-D). Secondo quanto appena esposto, si tratta di una via che le è preclusa. Poteva solo chiedere (o decidere) il rigetto definitivo dell'opposizione sulla scorta di una propria decisione sulla contestazione dell'assicurato (art. 49 cpv. 1 LPGa). Non è dato di sapere se l'escutente lo abbia fatto nelle precedenti esecuzioni sfociate nei noti ACB. Ad ogni modo, CO 1 non ha prodotto alcuna decisione, sicché la sua istanza andava respinta stante il carattere documentale della procedura di rigetto (sopra consid. 2).

E. 5.4

In effetti, pur essendo un pubblico documento facente prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (art. 9 cpv. 1 CC), l'ACB non costituisce una decisione – a parte per le spese esecutive (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3) – né quindi un titolo di rigetto definitivo nel senso dell'art. 80 LEF, bensì solo un titolo di rigetto provvisorio per i crediti di diritto privato e per quelli di diritto pubblico, per il cui accertamento l'ente pubblico non gode di un potere decisionale, ma deve far capo alla via dell'azione di diritto amministrativo (sopra, consid. 5.1; riguarda in particolare le controversie relative alla responsabilità degli enti pubblici e dai suoi agenti, alle prestazioni pecuniarie derivanti da servizi degli agenti pubblici, o alla restituzione di prestazioni pagate in eccesso e quelle opponibili due collettività pubbliche: Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), *La mainlevée de l'opposition*, 2017, n. 70 ad art. 82 LEF).

E. 5.5

Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 insiste per la conferma del rigetto provvisorio dell'opposizione nonostante l'indicazione contenuta nell'assegnazione del termine di risposta del 4 luglio 2022. Non è quindi il caso di concedere il rigetto definitivo dell'opposizione limitatamente alle spese esecutive stabilite negli ACB. Le rimane ad ogni modo salva la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto definitivo dell'opposizione, anche nella stessa esecuzione (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c, consid. 7.3/b), a patto di produrre decisioni esecutive relative ai premi e alle partecipazioni ai costi posti in esecuzione e gli ACB per la rifusione delle spese esecutive.

E. 5.6

Il reclamo va pertanto integralmente accolto. Diventa così superfluo statuire sulle censure sollevate dalla reclamante. Non è comunque inutile ricordare che le decisioni in materia di rigetto dell'opposizione non acquisiscono reg giudicata materiale sulla questione dell'esistenza della pretesa litigiosa (DTF 136 III 587 consid. 2.3) – giacché il loro oggetto è il titolo e non il credito stesso (sopra consid. 2) –, che passano in giudicato formalmente solo nell'esecuzione in corso e che l'istanza può persino essere ripresentata nella stessa esecuzione se è fondata su nuovi documenti e nuove allegazioni omessi nella precedente istanza (sopra consid. 5.5).

E. 5.7

Diventano anche senza oggetto la “richiesta di conciliazione” e di assunzione dello scritto 6 dicembre 2021 del Giudice di pace, formulata dalla reclamante il 20 giugno 2022, come pure la domanda dell’11 luglio 2022, intesa a che CO 1 “sia chiamata a rispondere formalmente” .

E. 6

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità non avendone RE 1 fatto richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) né in prima, né in seconda sede.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'187.55 , non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: “1. L’istanza è respinta. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 290.– sono poste a carico dell’istante ”. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono poste a carico dell’CO 1. 3.

Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello II

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.